

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1986

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori» (481-920-bis/B) (Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri e di un disegno di legge derivante dallo stralcio di articoli da un disegno di legge d'iniziativa del Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Trappoli ed altri, Lodigiani ed altri)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) .....	8, 9
DEGOLA (DC) .....	4, 5, 6 e <i>passim</i>
FONTANARI (SVP) .....	5
PAGANI Maurizio (PSDI), relatore alla Commissione .....	2, 5, 6 e <i>passim</i>
RASIMELLI (PCI) .....	5, 7, 9
TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici .....	7, 9

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori» (481-920-bis/B) (Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri e di un disegno di legge derivante dallo stralcio di articoli da un disegno di legge d'iniziativa del Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Trappoli ed altri, Lodigiani ed altri)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri e di un disegno di legge derivante dallo stralcio di articoli da un disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Trappoli ed altri, Lodigiani ed altri.

Prego il senatore Pagani Maurizio di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento in discussione fu già approvato il 23 gennaio 1985 da questa Commissione e proveniva da uno stralcio di un disegno di legge di origine governativa il quale conteneva due norme: la prima riguardava alcune modifiche da apportare all'Albo nazionale dei costruttori nel senso di una integrazione del Comitato e di uno snellimento nel rilascio dei certificati nonché altre modifiche ancora; la seconda norma riguardava invece la sanatoria di una situazione che si era venuta a creare in Sardegna a seguito della soppressione del locale provveditorato alle opere pubbliche, per cui, facendo detto provveditorato riferimento all'Albo nazionale dei costruttori, era venuto a mancare il riferimento.

La parte relativa alla Sardegna venne stralciata, trovò una conclusione per proprio conto e noi elaborammo ed approvammo la prima parte, riguardante le modifiche all'Albo nazionale dei costruttori, che successivamente venne trasmessa alla Camera.

La IX Commissione permanente della Camera ha modificato, direi in tempi abbastanza lunghi, questo provvedimento e, nella seduta del 20 marzo 1986, unificando anche taluni disegni di legge che colà giacevano, ha approvato il testo che abbiamo dinanzi.

Il disegno di legge originario, dunque, ha subito diverse modifiche, ma essendovi anche un diverso assestamento dell'articolato all'apparenza sembra modificato più di quanto non lo sia nella realtà.

Passando all'esame dell'articolato, vediamo che il primo comma dell'articolo 1 recepisce l'indicazione che noi avevamo già dato, vale a dire di elevare la soglia per l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori riferita all'importo dei lavori da 45 a 75 milioni; il che non vuol dire che tutti coloro che oggi hanno l'iscrizione in base all'importo di 45 milioni passino automaticamente nella categoria dei 75 milioni perchè — voglio ricordarlo — una delle finalità di questo disegno di legge è quella di dare una maggiore credibilità all'Albo nazionale dei costruttori in modo tale che l'iscrizione sia

effettivamente garanzia di serietà delle imprese che ne fanno parte.

Al secondo comma dell'articolo 1 si dice: «L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie». Cioè, anche se non vengono scorporati dei lavori, le ditte che fanno questi lavori in subappalto devono essere iscritte all'Albo.

All'articolo 2 si introduce una nuova classificazione secondo l'importo dei lavori la cui novità principale è la previsione di una categoria, la 9), per lavori fino a 15 miliardi; categoria a mio avviso opportuna in quanto l'aumento degli importi dei lavori fa sì che oggi sia necessario prevedere categorie che non siano limitate e consentano di superare limiti talvolta non corrispondenti alla effettiva potenzialità delle ditte che vi concorrono.

Anche in questo caso va detto che la 9), al momento, è una categoria vuota e che tale deve rimanere fino a quando le ditte interessate non faranno richiesta; cioè non esiste un passaggio automatico, altrimenti andremmo nella direzione opposta alla finalità che l'Albo stesso vuole perseguire.

All'articolo 3 vengono riproposte, sia pure in forma diversa, quelle integrazioni e variazioni alla composizione del comitato centrale per l'Albo dei costruttori che già avevano previste in Senato; in particolare si introducono i rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali e nove rappresentanti complessivamente dalla categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro.

L'articolo 4, che corrisponde a una norma già approvata dal Senato, porta a 3 miliardi l'importo massimo delle domande di iscrizione sulle quali ha competenza a decidere il comitato regionale. Anche questa è una norma opportuna in quanto decongestiona il lavoro che vi è al comitato centrale di Roma.

E, a tale riguardo, ci eravamo già dichiarati favorevoli.

Vengono inoltre introdotte nei comitati regionali le stesse integrazioni e modifiche apportate con l'articolo 3 alla composizione del comitato nazionale.

L'articolo 5 contiene una norma che tende a fare un po' di «pulizia» nell'ambito dell'Albo nazionale dei costruttori di quelle imprese che hanno l'iscrizione ma di fatto non esercitano più; in sostanza, si stabilisce che un'impresa che non abbia corrisposto per un periodo superiore a due anni consecutivi la tassa di concessione governativa si intende automaticamente decaduta dalla iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori.

Il comma 2 dello stesso articolo 5 recita: «La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dal comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, su segnalazione periodicamente fornita dall'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici». Ora, la 1ª Commissione in ordine a tale comma ha fatto la seguente osservazione: «All'articolo 5, occorrerebbe puntualizzare l'ambito di applicazione del comma 2: se esso si riferisce esclusivamente all'ipotesi descritta dal precedente comma 1 (mancata corresponsione della tassa di concessione governativa) appare poco comprensibile l'obbligo della motivazione; diversamente si dovrebbe concludere se invece il comma 2 si riferisce alle varie ipotesi di cancellazione dall'Albo previste dalla legislazione vigente (articolo 21 della legge n. 57 del 1962)». Il mio parere è che il comma 2 si riferisca solo ed esclusivamente alla fattispecie prevista dal comma 1 dell'articolo 5, cioè che si intenda dire che qualora pervenga la segnalazione che la ditta non ha pagato per almeno due anni la tassa, decade automaticamente. Vera è anche l'osservazione fatta dalla 1ª Commissione, cioè che se così fosse sarebbe inutile lo stesso comma 2: comunque si tratta di una precisazione *ad abundantiam*.

L'articolo 6 prevede che il Ministro dei lavori pubblici, con apposito regolamento, fissi, entro un anno dall'entrata in vigore

della legge, i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori. Nella pratica il Comitato ha seguito una prassi ed ha previsto alcune «griglie», che sarebbe opportuno venissero codificate ed eventualmente razionalizzate con un decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'articolo 7, con un'operazione veramente benemerita, affida il compito di rilasciare il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori ai provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, snellendo e moralizzando l'attuale sistema. L'articolo prevede inoltre una normativa speciale per la regione Sardegna.

L'articolo 8 detta le norme per attuare il decentramento operativo di cui all'articolo 7 e a tal fine autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad assumere quaranta telescriventi con mansioni di terminalisti. Anche questa norma era già stata approvata dal Senato in prima lettura; ricordo inoltre che l'impianto dei terminali è già esistente e si attende soltanto l'assunzione dei telescriventi per attivarlo.

Nei successivi commi dell'articolo vengono stabilite le norme per l'assunzione di questo personale, ed inoltre il Ministro dei lavori pubblici viene autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, otto unità lavorative mediante concorsi, oppure utilizzando le graduatorie degli idonei di concorsi espletati dalla medesima amministrazione nell'ultimo quinquennio. La 1ª Commissione permanente ha discusso sulla finalità dell'assunzione di queste otto unità in soprannumero ed ha accertato che sono destinate a far fronte alle necessità della gestione dell'Albo in Sardegna dove, non essendovi il provveditorato alle opere pubbliche come in tutte le altre regioni italiane, è necessario predisporre un ufficio speciale, ai cui bisogni si fa fronte appunto con l'assunzione delle suddette unità.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno finanziario 1986, quindi senza alcun incremento di spesa.

Ho così terminato la mia relazione, e mi riservo in sede di replica di rispondere ai rilievi che i colleghi vorranno avanzare.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Pagni per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**DEGOLA.** La mia posizione in ordine all'Albo dei costruttori e alla sua efficacia è nota, e pertanto non ritengo di dover ripetere cose già dette. Credo, in sostanza, che l'Albo nazionale dei costruttori non abbia assolto alla funzione per la quale era stato istituito, cioè quella di certificare l'abilitazione di una determinata ditta ad eseguire un certo lavoro, e che sia diventato invece uno strumento di protezione della corporazione dei costruttori, sempre più dominato dalle grandi imprese che «fanno il bello ed il cattivo tempo»: via via che una impresa chiede l'iscrizione per importi maggiori, trova di fronte a sé difficoltà sempre crescenti e dinieghi — anche quelli non giustificati — sempre più frequenti.

Mi domando d'altra parte a quale logica risponda l'impostazione stessa dell'Albo: un'impresa per eseguire dei lavori deve essere iscritta all'Albo, e per essere iscritta all'Albo deve dimostrare di aver eseguito dei lavori; se questo criterio fosse applicato puntualmente, ci troveremmo di fronte al classico caso del cane che si morde la coda!

L'Albo è quindi uno strumento che in moltissimi casi si è prestato ad abusi sia per una maggiore apertura verso determinate imprese, sia per restrizioni verso altre imprese. Non vedo perchè, ad esempio, non debba esserci l'Albo di costruttori di automobili: persone dotate di mezzi, infatti, possono fabbricare automobili che, se costruite male, sono senz'altro pericolose, a meno che non superino i previsti controlli tecnici, mentre una ditta costruttrice di immobili — oltre a superare le verifiche degli organi tecnici competenti — deve anche essere iscritta all'Albo dei costruttori. È evidente, quindi, che la qualificazione di una ditta non è data

dall'iscrizione all'Albo, e ritengo che queste considerazioni non possano non pesare sul nostro lavoro di legislatori.

Tale situazione, inoltre, finisce per restringere il campo delle imprese costruttrici scoraggiando il sorgere di nuove imprenditorialità e di nuove energie. Credo sia convincimento di tutti coloro che si interessano dell'economia italiana che il grave problema della disoccupazione non si risolve se non favorendo il sorgere di nuove imprenditorialità in tutti i campi. Il settore delle costruzioni invece è completamente bloccato: chi già è dentro ci rimane, ma chi è fuori deve rimanere fuori.

Il mio giudizio sul disegno di legge è motivato da queste considerazioni che, allo stesso tempo, spiegano il mio orientamento negativo verso molte delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ritengo in primo luogo eccessivo il frazionamento degli importi previsto dall'articolo 2: dieci categorie mi sembrano francamente troppe. Non ritengo inoltre giustificata la previsione di una categoria fino a 15 miliardi o, meglio, sarebbe giustificata soltanto in conseguenza dell'aumento degli importi dei lavori determinato dall'inflazione, ma allora il passaggio alla categoria di importo superiore dovrebbe avvenire automaticamente; se invece tale passaggio esige ulteriori accertamenti, lo considero ingiustificato.

Ritengo molto più giustificata la *ratio* del provvedimento da noi adottato alcuni anni fa, con il quale furono elevati i massimali proprio in considerazione del fatto che il lavoro per il quale l'impresa si era dimostrata capace al momento della sua costituzione aveva un costo inferiore alla realtà effettuale. Proprio per questo decidemmo che l'impresa doveva essere automaticamente abilitata a beneficiare dei nuovi massimali. A mio parere un analogo criterio dovrebbe essere adottato in questo provvedimento. Si dovrebbero cioè stabilire dei nuovi massimali, considerando l'aumento dei costi di costruzione verificatosi nel frattempo, rivalutandoli automaticamente. Non è possibile a mio parere costringere le imprese a ripetere procedure estenuanti e defatiganti, lunghe e

costose, che alla fine consentono soltanto di procedere ad un'azione che potrebbe essere resa automatica.

Debbo perciò dichiararmi contrario ad una simile ipotesi. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 2, è mia intenzione proporre un emendamento che preveda l'aggiornamento automatico, in base alle variazioni accertate dei costi di costruzione, degli importi precedentemente previsti, consentendo alle imprese che beneficiavano dei vecchi massimali di beneficiare automaticamente anche dei nuovi massimali.

Mi dichiaro invece favorevole all'articolo 5 introdotto dalla Camera dei deputati perchè ritengo giusto l'intento di accertare se molte imprese siano o meno in attività. Effettivamente oggi esistono molte imprese che possono essere definite delle «scatole vuote», cioè delle imprese che da tempo hanno cessato di svolgere la loro attività, ma che continuano ad essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori. Certamente la ragione principale di questo stato di fatto deriva dalla pessima impostazione di tale Albo. Si corre anche un rischio molto grave: l'impresa che rileva nel tempo queste «scatole vuote» si trova a beneficiare di condizioni che non le competono. Proprio per porre fine a tale situazione, come ho già detto, mi dichiaro pienamente favorevole all'articolo 5 introdotto dalla Camera dei deputati.

Debbo infine fare alcune considerazioni sul testo dell'articolo 7 trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento: mi dichiaro favorevole al decentramento del rilascio dei certificati, ma a mio parere occorre prevedere un periodo transitorio fino al momento in cui i comitati regionali non saranno in grado di rilasciare quei certificati. Questo periodo transitorio non è previsto nel disegno di legge; perciò dall'entrata in vigore del presente provvedimento i certificati dovranno essere rilasciati dai provveditorati regionali. Questa norma, quindi, rischia di essere paralizzante perchè probabilmente i provveditorati non saranno in grado di assolvere questo compito.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Infatti inizialmente era stata prevista una norma transitoria che regolamentasse la ma-

teria. È stato però obiettato che esiste la volontà di attivare subito questo servizio e che perciò una norma transitoria era del tutto superflua.

DEGOLA. Non è conveniente escludere completamente la possibilità che anche gli organi centrali possano rilasciare questo certificato. Sarebbe anzi più opportuno lasciare alle imprese la possibilità di scegliere tra sede regionale e sede nazionale per il rilascio dei certificati di iscrizione, consentire loro un'alternativa, evitando di paralizzarne l'attività con la disciplina prevista nel nostro disegno di legge.

Tuttavia, se non vi fosse accordo per l'inserimento di una norma che preveda un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7, si potrebbe introdurre nel testo del disegno di legge la facoltà di scegliere tra sede nazionale e sede regionale per il rilascio dei suddetti certificati di iscrizione.

FONTANARI. Concordo pienamente con le osservazioni fatte dal senatore Degola sull'articolo 2. Ritengo inoltre positive le norme che trasferiscono ai comitati regionali il potere di rilasciare i certificati di iscrizione. Tuttavia concordo con il senatore Degola che sarebbe più opportuno lasciare alle imprese la possibilità di scegliere tra sede nazionale e sede regionale.

Vorrei ora entrare nel merito delle disposizioni contenute nell'articolo 5: con questo articolo si rischia di ritenere operante un'impresa che ha cessato ogni tipo di attività sol perchè paga sempre e comunque le tasse di concessione. A mio parere dovrebbe essere studiata una formula più penetrante che eviti il permanere di «ditte fantasma».

Il relatore ha affermato che il disegno di legge è in grado di essere effettivamente operativo e io spero che l'onorevole Sottosegretario ci confermi queste asserzioni. Dichiaro perciò il mio voto positivo su questo provvedimento, pur auspicando alcune modifiche migliorative già prospettate dal senatore Degola nel suo intervento.

RASIMELLI. Io sono d'accordo con gran parte delle cose dette dal senatore Degola sia

come giudizio generale sulla questione dell'Albo nazionale dei costruttori e del suo funzionamento, sia anche su molte delle questioni particolari sollevate; pertanto mi asterrò dal ripeterle.

Debbo far presente invece una mia perplessità che è nata dalla lettura dell'articolo 1, laddove dice — come, del resto, è detto nella legge n. 57 del 1962 — che l'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, «di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato». Mi sorge il dubbio che una interrelazione di questo genere, se presa alla lettera, possa riflettersi su tutta una serie di situazioni per le quali non so se sia stata prevista l'applicazione di tale norma; per quanto concerne, ad esempio, i lavori che il privato esegue per la ricostruzione delle case terremotate con il contributo dello Stato, non credo che si debbano osservare le procedure previste per l'iscrizione all'Albo. Ho voluto sollevare il problema perchè trattasi di un dubbio che esiste sin da quando è stata emanata la legge n. 57 del 1962.

Sono d'accordo con le affermazioni del senatore Degola circa il fatto che le categorie previste nell'articolo 2 sono eccessive. Sono altresì convinto che la norma contenuta nell'articolo 6 debba essere meglio precisata; personalmente sono dell'avviso che si debba prevedere l'obbligo annuale della presentazione da parte delle imprese di una dichiarazione attestante i lavori effettivamente eseguiti. Sulla base di tale documentazione non avverrebbe, tra l'altro, la cancellazione automatica delle imprese dall'Albo: in fin dei conti, trattandosi di imprese edili, non credo che sia così grave se per uno o due anni restano al di sotto della quota prevista; a meno che non si tratta chiaramente di imprese che esistono solo sulla carta (e ce ne sono diverse: si potrebbero sbizzarrire e fare nomi un po' tutti quelli tra noi che hanno dimestichezza con questo settore). Ritengo, quindi, che nell'articolo 6 si debba precisare la questione della revisione, ponendo appunto l'obbligo, ogni anno, di comunicare i lavori eseguiti. Credo che non sarebbe un onere

eccessivo per le imprese e costituirebbe il miglior controllo che si possa fare.

Detto questo, restano ferme tutte le altre considerazioni sul significato dell'Albo, sul carattere che questo è venuto acquistando di blocco delle nuove imprenditorialità — come ha detto il senatore Degola —, e via dicendo; vi è tutta una serie di dubbi, insomma, sul meccanismo dell'Albo che restano intatti.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**PAGANI Maurizio, relatore alla Commissione.** Onorevoli colleghi, in linea di massima nessuno può essere soddisfatto del funzionamento dell'Albo e le osservazioni fatte dal senatore Degola e da altri senatori sono condivisibili; però quello che abbiamo messo in moto è un meccanismo perverso per cui o si decide di abolire l'Albo oppure si deve adire la via di un suo miglioramento, sia pure parziale. E, in questo quadro, direi di tenere presente la massima secondo cui talvolta il meglio è nemico del bene.

Per quanto riguarda l'articolo 2, cioè la classifica secondo l'importo, vorrei far presente che di proposito, quando esaminammo la prima versione del provvedimento, noi non toccammo le categorie preesistenti perchè ciò avrebbe comportato un «terremoto» all'interno dell'Albo che non ritenevamo fosse opportuno affrontare in tale sede. L'unica novità è l'introduzione della categoria 9) fino a 15 miliardi che rappresenta, sì, un ulteriore balzello: però vi invito a considerare che siccome quella del comitato per l'Albo è una questione che obbedisce a «leggine» incontrollate o incontrollabili e che oggi a 9 miliardi c'è uno sbarramento, l'introduzione della categoria fino a 15 miliardi è un'apertura in senso favorevole verso uno sfogo di imprese che hanno potenzialità crescenti. È un passo in più non definitivo.

**DEGOLA.** In questo senso mi sono dichiarato favorevole. Ritengo accettabile il concetto che guida la richiesta del senatore Rasimelli, ma non ritengo perseguibile la via indicata perchè sarebbe un lavoro immane

8ª COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1986)

per un'impresa comunicare tutti gli anni i lavori che ha fatto, così come sarebbe defaticante revisionare ogni anno l'Albo.

RASIMELLI. Non parlavo di una revisione annuale, ma di una documentazione da fornire annualmente.

DEGOLA. Però si parla di procedure di revisione.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Giustamente il senatore Degola ha evidenziato che da parte delle imprese è un grosso lavoro presentare documentazioni; ora, se le certificazioni dei lavori che hanno eseguito devono essere prodotte e spedite ogni anno, noi diamo una notevole incombenza alle imprese.

DEGOLA. Al massimo si potrebbe stabilire una comunicazione triennale.

RASIMELLI. Già sarebbe un passo avanti. Comunque un rendiconto è possibile.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. La discussione potrebbe essere proseguita in altra sede, anche con contatti informali. Qui in realtà abbiamo attivato il solito «ping-pong», ma di fatto il provvedimento è fermo.

Quindi la mia proposta sarebbe quella di sospendere la discussione e vedere di fare il punto della situazione per arrivare ad una proposta conclusiva.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, lei propone sostanzialmente di sospendere la discussione e di rinviarla ad altra seduta, convinto che nel frattempo si possa pervenire a qualche chiarimento del testo.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Non è questa la mia convinzione, signor Presidente. Prendendo atto che il senatore Degola ed altri colleghi si sono riservati di presentare emendamenti, mi sono reso conto, sia che si vada nella direzione dell'accettazione degli emendamenti, sia si pensi di

giungere ad una composizione dei vari punti di vista, che è opportuno rimandare l'esame del provvedimento.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, ovviamente sono rispettoso della discussione e delle dichiarazioni che vengono fatte dai membri della Commissione lavori pubblici: se si vogliono apportare alcune aggiunte o aggiustamenti al testo pervenutoci dalla Camera, ciò è certamente possibile. Però valutando l'urgenza del provvedimento, bisognerebbe stabilire tempi molto ravvicinati per arrivare alla conclusione del suo iter perchè, altrimenti, si rischia di far saltare tutto; e ciò sarebbe negativo in quanto si riproporrebbe quella strada a cui faceva riferimento il senatore Degola.

Non c'è dubbio che alcune indicazioni generali mi trovano d'accordo, quali quelle sul carattere corporativo dell'Albo e sulla sua struttura soffocante. Però ci sono fatti innovativi, come l'introduzione delle imprese artigiane o come quella della categoria 9) fino ad un importo di 15 miliardi, che potrebbero avere dei risvolti positivi, perchè molte volte il comitato centrale per l'Albo dei costruttori ha rifiutato nuove iscrizioni alla categoria di 9 miliardi in quanto non c'erano i lavori. L'innovazione potrebbe invece costituire un aiuto per coloro che non hanno una quantità di lavoro sufficiente per iscriversi alla categoria illimitata per un importo superiore a 15 miliardi, ma sufficiente per la categoria fino a 15 miliardi. In tal senso ritengo positiva l'introduzione di questa nuova categoria, anche se ovviamente il Governo è disponibile per quegli approfondimenti che la Commissione riterrà opportuno fare al riguardo.

Ove permanessero delle grosse perplessità, si dovrebbe procedere ad un nuovo confronto in sede plenaria, anche se sarebbe estremamente positivo licenziare il provvedimento al nostro esame in tempi rapidi dato che si sono create una serie di aspettative in ordine alla funzionalità ed alla razionalità dell'Albo. Come è stato già ricordato, infatti, la situazione dell'Albo nazionale dei costruttori è ormai diventata molto difficoltosa.

DEGOLA. Desidero ribadire la mia perplessità sull'articolo 2 contenente l'elenco delle categorie, anche perchè sembra che per consentire di entrare nelle categorie più importanti si obblighino tutte le imprese a riprodurre la documentazione. Chi è iscritto nella categoria fino a 9 miliardi e vuol passare nella categoria fino a 15 miliardi deve rifare tutta la documentazione. Ma chi oggi è iscritto per un importo illimitato, deve o meno ripresentare tutta la documentazione?

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Quella fino a 15 miliardi è una categoria vuota.

DEGOLA. Va bene, ma chi è già iscritto per un importo illimitato potrebbe avere documentazioni che attestano l'abilitazione per lavori di 11 miliardi, ed allora dovrebbe ricadere nella categoria dell'importo fino a 15 miliardi e non in quella illimitata.

Andrebbe quindi precisato che chi è iscritto per un importo illimitato resta in questa categoria.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Se desideriamo una maggiore corrispondenza tra l'iscrizione e le effettive potenzialità, non credo sia opportuno prevedere accessi indiscriminati a categorie superiori, mentre sarebbe opportuno bloccare la situazione e rendere operative le «griglie».

COLOMBO Vittorino (V.). Sono favorevole ad una modificazione dell'articolo 2 anche per una considerazione di ordine formale: quella fino a 75 milioni è una categoria fasulla in quanto per lavori fino a 75 milioni non è richiesta l'iscrizione all'Albo.

La considerazione sostanziale riguarda invece l'entità della soglia minima. Ho sostenuto la necessità che la soglia fosse più alta di 75 milioni, ma mi è stato risposto che, non intendendosi rivedere le cifre delle categorie esistenti, la soglia superiore sarebbe stata quella di 150 milioni, ritenuta un po' eccessiva, mentre avrei preferito una soglia di 100 milioni.

Si è quindi preferito operare riprendendo

le vecchie categorie ed aggiungendovi quella fino a 15 miliardi, mentre l'operazione giusta sarebbe stata quella suggerita dal senatore Degola, cioè di aggiornare le vecchie categorie sulla base del parametro dell'inflazione che dal 1980 ad oggi è stata del 55 per cento circa, cosicché i 9 miliardi sarebbero diventati 15, trasponendo automaticamente l'iscrizione nella categoria col nuovo importo senza bisogno di quel terremoto di cui parlava il senatore Pagani.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Questo fatto è strettamente collegato alla questione del riscatto delle quote, alla quale non è giusto attribuire sempre maggiore potere.

COLOMBO Vittorino (V.). Indubbiamente però la mancata corresponsione della tassa di concessione governativa non può essere considerata un elemento sufficiente per giudicare. L'introduzione di un meccanismo di revisione sistematica potrebbe essere ritenuto eccessivo, ma dovrebbe essere considerato nell'ottica di una documentazione periodica del lavoro svolto, auspicata precedentemente dal senatore Rasimelli. Solo in questo modo potrebbe essere possibile fare qualche cosa di positivo. Certo la documentazione non potrà essere richiesta annualmente, ed infatti si è parlato di una documentazione da presentare ogni due anni. In questo modo potrebbe essere sufficiente una semplice dichiarazione dell'impresa sotto la sua personale responsabilità senza introdurre nessun tipo di certificazione dei lavori svolti; tale certificazione cioè potrebbe essere informale e sicuramente non creerebbe alcun aggravio burocratico per l'impresa medesima.

Proprio voi mi avete insegnato che la pubblicità è alla base di ogni intervento; è perciò fondamentale rendere pubblico che alcune di queste imprese debbono essere considerate delle «scatole vuote» (la definizione di «scatole vuote» può derivare dal mancato svolgimento dei lavori da parte dell'impresa oppure dall'attuazione di lavori di minima entità), e ciò potrebbe anche considerarsi un principio di moralizzazione.

RASIMELLI. La presentazione di documentazione da parte dell'impresa dovrebbe essere forse prevista ogni tre anni poichè si tratta di cicli produttivi lunghi.

COLOMBO Vittorino (V.). Ritengo che la richiesta di una documentazione da parte dell'impresa ci permetta di operare positivamente in una materia così confusa.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei sottoporre all'attenzione dei senatori l'articolo 6 del presente disegno di legge in cui è previsto che il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento e su proposta del Comitato centrale per l'Albo dei costruttori, fissa, con apposito regolamento i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale. Al secondo comma dello stesso articolo si prevede che il Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'Albo.

COLOMBO Vittorino (V.). Si tratta però di una revisione *una tantum* da effettuarsi entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento al nostro esame.

RASIMELLI. Se invece la revisione fosse prevista ogni tre anni, con l'obbligo di pro-

porre la documentazione dei lavori eseguiti e la dichiarazione giurata dell'impresa, l'accertamento diventerebbe soltanto eventuale.

DEGOLA. Infatti anche nell'articolo 6 è possibile riscontrare un problema di termini. In tale articolo è previsto che entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere stabiliti i criteri in base ai quali effettuare le revisioni delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori. Si tratta di un periodo di tempo troppo breve che probabilmente impedisce al Ministro dei lavori pubblici di operare in maniera adeguata.

PRESIDENTE. Viste le perplessità emerse da parte degli onorevoli senatori, propongo che il seguito della discussione del disegno di legge sia rinviato ad altra seduta. In questo modo i senatori avranno la possibilità di predisporre gli emendamenti che eventualmente intendono presentare.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 11,20.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO